

AULA 'S'

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA



20680

CC  
/11

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

IRPEF

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19560/20

- Dott. FERNANDO LUPI - Presidente - Cron. 20680
- Dott. MARIAIDA PERSICO - Consigliere - Rep. F.N.
- Dott. CARLO PARMEGGIANI - Consigliere - Ud. 07/06/2011
- Dott. VINCENZO DIDOMENICO - Consigliere - CC
- Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19560-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

2011

2853

- intimato -


avverso la sentenza n. 243/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 18/04/08, depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 07/06/2011 dal Consigliere Relatore

Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito

La Corte

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cpc, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La CTR del Lazio, sez. distaccata di Latina, con sentenza n. 243/40/08, depositata il 16 giugno 2008, in riforma della decisione della CTP di Latina, ha accolto il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ avverso l'avviso di accertamento, col quale erano stati determinati maggiori ricavi, per l'anno 1996, in base ai parametri stabili con il DPCM 29.1.1996, ritenendo che il mero richiamo a detti parametri era inidoneo a fondare l'atto impositivo, in cui non risultavano “indicati gli elementi essenziali che consentono oltre che al contribuente, anche al giudice tributario di valutarne la correttezza”.

2. Per la cassazione della sentenza, ricorre l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di tre motivi. Il contribuente non ha svolto difese.

Col primo ed il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 42 del dPR n. 600 del 1973; 3, co 181, della L. n. 549 del 1995; nonché degli artt. 2728 e 2697 cc, affermando che, a contraddittorio regolarmente instaurato col contribuente: 1) l'avviso di accertamento che reca l'espressa menzione dell'applicazione dei parametri presuntivi è da ritenere sufficientemente motivato, 2) l'utilizzazione dei parametri costituisce una presunzione legale idonea a sostenere l'accertamento medesimo, in assenza di prova contraria incombente sul contribuente.

I motivi, da valutarsi congiuntamente, appaiono manifestamente fondati, ed assorbenti. Le SU di questa Corte, con la sentenza n. 26635/2009, dopo aver rilevato che “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente”, ha affermato che nel caso in cui il contribuente non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, egli “assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli

"standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito".

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio"

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, nè presentate memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso deve esser accolto, la sentenza deve esser cassata, ed, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito col rigetto del ricorso del contribuente;

ritenuto che le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del contribuente ed in favore dell' Agenzia e vanno liquidate in € 1.200,00, oltre a spese prenotate a debito;


considerato che si ravvisano giusti motivi, tenuto conto del tempo in cui è consolidata la giurisprudenza, per compensare le spese dei due gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente, che condanna a pagare all' Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 1.200,00, oltre a spese prenotate a debito; compensa interamente le spese dei due gradi del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 7/6/11 .....



Il Funzionario Giudiziario  
Anna PANTALEO



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Anna PANTALEO

